



2° CIRCOLO DIDATTICO “Giovanni XXIII”

Via San Pietro, 9 – 70019 TRIGGIANO (BA) - Tel. 080-468.14.52 – 080-468.62.55

Cod. meccanografico BAEE17800G - Cod. fisc. 80028490722 – Cod. univoco UFR4MF

Sito web: www.secondocircolotriggiano.edu.it -peo: baee17800g@istruzione.it - pec: baee17800g@pec.istruzione.it

2°CD "GIOVANNI XXIII"-TRIGGIANO
Prot. 0007935 del 14/12/2021
07-07 (Uscita)

Circolare n. 101

Al personale DOCENTE e ATA

Sito web
Bacheca

OGGETTO: OBBLIGO vaccinale del personale scolastico (D.L. 172/2021)

Si comunica a tutto il personale scolastico che in data 24.11.2021 il Governo ha approvato il **Decreto-Legge n. 172/2021**, recante “*Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*” che prevede, fra le altre cose, l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico a partire dal 15 dicembre 2021 (art. 2 del D.L. 172/2021). Sull’argomento si è anche espresso il Ministero dell’Istruzione con **nota 1889 del 7/12/2021** con oggetto “*Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggerimenti operativi*” che alleghiamo alla presente e di cui presentiamo di seguito una sintesi.

Obbligo vaccinale per il personale scolastico

L’art. 2 del decreto legge 26 novembre 2021, n. 172 introduce l’obbligo vaccinale per il “*personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore*”.

L’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende il **ciclo vaccinale primario** (le prime due dosi) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva **dose di richiamo**. L’intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella *booster* è ora di cinque mesi (150 giorni).

Modifica dei termini di validità del green pass

L’art. 3 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, modifica i termini di validità delle certificazioni verdi. In sintesi, dal prossimo **15 dicembre 2021**, per svolgere l’attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde “rafforzata” (vaccinazione o guarigione). La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora ridotta a nove mesi (prima erano 12 mesi).

Destinatari dell’obbligo vaccinale

Secondo quanto disposto dal decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, dal prossimo 15 dicembre la vaccinazione costituisce requisito essenziale e obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi richiamati dalla circolare del ministero. L’obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato.

La circolare del Ministero specifica che sembra essere escluso dall’obbligo vaccinale il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale. Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente è soggetto al rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi. Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all’obbligo vaccinale.

Obblighi vaccinali per i dirigenti scolastici

Stante il tenore letterale dell’art. 4-ter, comma 1, lett. a), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, introdotto dal decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, che si riferisce indistintamente a tutto il personale scolastico, **l’obbligo di vaccinazione ricomprende anche i dirigenti scolastici**.

A verificare l'assolvimento dell'obbligo vaccinale da parte di questi ultimi, in continuità con quanto avviene ora per il possesso della certificazione verde COVID-19, provvedono i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali. A tal fine saranno fornite, da parte del competente Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, indicazioni operative concernenti le procedure di accertamento del rispetto dell'obbligo da parte del personale dirigente scolastico in servizio nelle scuole statali del territorio di riferimento.

In caso di inadempimento dell'obbligo, anche ai dirigenti scolastici si applicano le conseguenze previste dall'art. 4-ter del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44.

Personale esterno alla scuola

Per quanto riguarda il personale non scolastico che presta la propria attività lavorativa a scuola la nota del Ministero prevede di non estendere ad esso l'ambito soggettivo dell'obbligo vaccinale che quindi, allo stato, **si applica solo al personale scolastico**.

Nei confronti del personale esterno continuano a trovare applicazione le vigenti norme in materia, di cui all'art. 9-ter.1, decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni con legge 17 giugno 2021, n. 87. In proposito, la nota del ministero rimanda alla sezione "Io torno a scuola" del sito istituzionale del Ministero (<https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html>).

Resta fermo l'obbligo vaccinale a carico del personale scolastico che svolge servizio di *pre e post* scuola, qualora appartenenti a una delle categorie indicate nell'art. 4-ter, comma 1, lett. a) del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 (*"personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore"*).

Soggetti esentati dall'obbligo vaccinale

L'art. 4, commi 2 e 7, del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, la cui applicazione è estesa al personale scolastico dall'art. 4-ter, comma 2, del medesimo decreto legge, prevede che la vaccinazione può essere omessa o differita *"in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2"*.

La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

Le procedure di controllo

Il rispetto dell'obbligo vaccinale è assicurato dai dirigenti scolastici che devono acquisire le informazioni necessarie a verificare la regolarità della posizione del personale in servizio, anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021.

La nota annuncia quindi specifiche indicazioni operative da parte del competente Dipartimento per le risorse umane in relazione alle modalità da adottare per la verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte del personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola istituzione scolastica.

Mancata vaccinazione del personale

Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico, senza indugio, invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito:

- a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
- c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Per il lasso temporale di cinque giorni la nota del Ministero prevede, in via transitoria, che detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento (vedere punto successivo).

Caso di prenotazione del vaccino

Nella specifica ipotesi di cui alla lettera c), ossia nell'ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni

dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell'invito del dirigente scolastico.

In tal caso, si ritiene che nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

Sospensione per mancato adempimento

La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) citate determina l'inosservanza dell'obbligo vaccinale che il dirigente scolastico, per iscritto e senza indugio, comunica al personale interessato. All'inosservanza dell'obbligo consegue l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021).

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Per la sostituzione del personale docente sospeso, il dirigente scolastico provvede all'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione.

Per la sostituzione di personale scolastico non docente continuano ad applicarsi le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente.

Poiché, come detto, l'assolvimento dell'obbligo vaccinale è requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, si ritiene che i destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato a scuola debbano aver previamente adempiuto all'obbligo di cui trattasi. In assenza di tale adempimento non pare pertanto possibile costituire il rapporto di lavoro.

Le sanzioni amministrative

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l'inosservanza dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata *“nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”*.

La medesima sanzione si applica anche ai soggetti chiamati a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale; la sanzione amministrativa pecuniaria, in questo caso, consiste nel pagamento di una somma di denaro da 400 a 1.000 euro.

Informativa ex artt. 13 e 14 del regolamento Europeo 2016/679

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, la informiamo nel seguito circa i nuovi trattamenti dei dati personali consentiti dal D.L. 172/2021 e finalizzati alla verifica dell'assolvimento degli obblighi vaccinali da parte del personale scolastico. Per altre informazioni sui trattamenti di dati personali operati dall'istituto si rimanda alla sezione privacy presente nella home page del sito web istituzionale.

1. Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il dirigente scolastico, dott.ssa Graziana Conteduca.

2. Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nominato dal titolare del trattamento è Vargiu Scuola.

3. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

La base legale dei trattamenti di cui alla presente informativa è costituita dal decreto legge 26 novembre 2021, n. 172 che pone in capo al dirigente scolastico l'obbligo della verifica dell'avvenuta vaccinazione anticovid da parte del personale scolastico.

Nella definizione delle procedure adottate dalla scuola è stata anche presa in considerazione la nota del Ministero dell'Istruzione n. 1889 del 7/12/2021 con oggetto *“Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggerimenti operativi”*.

4. Tipologie di dati trattati

Nello svolgimento delle attività di verifica delle nuove disposizioni di legge il dirigente scolastico è autorizzato a trattare le informazioni relative all'avvenuta vaccinazione anticovid da parte del personale scolastico come anche quelle relative alla avvenuta prenotazione del vaccino, la omissione o il differimento della vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

5. Modalità di trattamento

Il trattamento dei Dati Personali è realizzato, con modalità cartacee e/o elettroniche. In particolare la verifica dell'avvenuta vaccinazione da parte del personale potrà avvenire per mezzo della piattaforma allestita in SIDI da Ministero o, se necessario, attraverso specifica App utilizzabile su dispositivi mobili.

6. Obbligatorietà del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati richiesti per la verifica dell'assolvimento degli obblighi previsti dal D.L. 172/2021 è obbligatorio.

7. Personale autorizzato al trattamento

I soggetti interni che possono avere accesso ai dati personali acquisiti dall'istituto scolastico per gli adempimenti previsti dal D.L. 172/2021 sono il dirigente scolastico e il personale che ha necessità di tali informazioni per lo svolgimento delle attività di propria competenza.

8. Comunicazione e diffusione

I dati relativi allo stato vaccinale dei dipendenti saranno oggetto delle comunicazioni previste dalla normativa. Tali dati potranno in particolare essere comunicati agli enti e alle Autorità che necessitano di tali informazioni per portare avanti i provvedimenti di propria competenza. I dati non saranno oggetto di diffusione.


9. Diritti dell'interessato

L'interessato ha diritto:

- all'accesso ai propri dati personali secondo quanto disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
- alla rettifica o alla cancellazione degli stessi o alla limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016;
- alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 679/2016;
- all'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016.

10. Diritto di Reclamo

Gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.



Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Graziana Conteduca